

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1809 del 03/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia, richiesta dall'impresa "TOEAT Srl" inerente l'attività di somministrazione pasti e bevande
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1933 del 02/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tre APRILE 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 2179/2021

DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia, richiesta dall'impresa "TOEAT Srl" inerente l'attività di somministrazione pasti e bevande

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP di Reggio Emilia ad Arpae SAE in data 05/01/2021, e acquisita al protocollo n. 1024 – pratica Sinadoc n. 2179/2021 – inviata dal legale rappresentante della Ditta **"TOEAT Srl"** (P.IVA 04629290273) con sede legale nel comune di Venezia – via Alfredo Ceccherini 14 - provincia di Venezia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) inerente l'attività di somministrazione pasti e bevande svolta presso l'impianto ubicato in **comune di Reggio Emilia - via Francesco Bacone 2/C**, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico

integrato;

- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di Bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta telematicamente da Arpae con nota protocollo n. 18270 del 04/02/2021, è stata trasmessa al SUAP dall'impresa istante ed acquisita agli al protocollo Arpae n. 132255 del 26/08/2021, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

PRESO ATTO che con la presente domanda la Ditta chiede anche la volturazione a favore della Ditta "TOEAT Srl" dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-5804 del 12/12/2019 adottata da Arpae SAE Reggio Emilia per la Ditta "BAR BACONE di Scattarelli Antonio & C. S.a.s." per l'impianto ubicato in comune di Reggio Emilia – via Francesco Bacone 2/C - provincia di Reggio Emilia, relativamente al titolo abilitativo per lo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, a seguito di contratto di affitto del ramo d'azienda, come da dichiarazione del Notaio Stefano Bandieramonte datata 09/12/2020 e allegata all'istanza di AUA;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- nulla-osta allo scarico del Comune di Reggio Emilia datato 28/09/2021 e acquisito al protocollo Arpae n. 150606 del 30/09/2021, rilasciato sulla base della relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia recante protocollo n. 142228 del 15/09/2021, relativamente allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- Parere favorevole del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, acquisito al protocollo n. 28676 del 21/02/2019, in merito al mantenimento dello scarico diretto di acque reflue domestiche nel Canale di Bonifica "Condotta Via Emilia Ovest";

VERIFICATO che, relativamente alla matrice rumore, l'attività di somministrazione pasti e bevande rientra tra quelle dell'Allegato B previsto dall'art. 4, comma 1 del DPR del 19 ottobre 2011, n. 227, in quanto trattasi di attività di ristorazione;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "TOEAT Srl", per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di somministrazione pasti e bevande, da realizzare in comune di Reggio Emilia - via Francesco Bacone 2/C - provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il titolare dell'incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa "TOEAT Srl" (P.IVA 04629290273), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Reggio Emilia - via Francesco Bacone 2/C - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06	Comune

con l'effetto di sostituire la precedente AUA rilasciata con DET-AMB-2019-5804 del 12/12/2019 che deve intendersi revocata;

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e DGR n. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche"
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a

15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP **almeno 6 (sei) mesi prima** della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI FARE SALVE le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
6. DI FARE SALVI altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;
9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Reggio Emilia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Reggio Emilia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Arpae di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAE territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

La Ditta svolge attività di somministrazione pasti e bevande, presso il sito di via Francesco Bacone 2/C. L'attività è ubicata all'interno di un'area di servizio in cui è presente anche un distributore carburante. Il locale gestore dell'attività di distribuzione carburanti, con annessi servizi igienici, è inserito nel medesimo fabbricato del bar/ristorante.

L'istanza di modifica di Aua è stata presentata a seguito di un progetto di ampliamento della superficie ricettiva dei locali utilizzati per l'attività di somministrazione pasti e bevande, da 58 m² ad 81 m², per il quale si è reso necessario l'adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche esistente precedentemente autorizzato

Il presente allegato riguarda lo scarico di acque reflue domestiche, generate sia dai servizi igienici sia dal locale preparazione pasti dell'attività di bar/ristorante, ed anche dai servizi igienici ad uso dell'attiguo distributore carburanti, recapitanti in corpo idrico superficiale presso un unico punto di scarico, individuato con la sigla S3 in planimetria.

I reflui provenienti da tali attività sono classificati come acque reflue domestiche in quanto, con riferimento al capitolo 2 della DGR n. 1053/2003, trattasi di acque reflue provenienti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano (servizi igienici e locale preparazione cibo e bevande) anche se scaricate da edifici/installazioni in cui si svolgono attività commerciali.

Presso l'attività di bar/ristorante sono impiegati 2 addetti e presso l'attività di distributore carburanti sono impiegati 2 addetti.

Presso l'attività è presente una rete di raccolta in cui vengono convogliate le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'attività di bar/ristorante della Ditta, a cui si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dall'attività di distribuzione carburanti. Tali reflui vengono poi recapitati tramite l'unico punto di scarico S3 in corpo idrico superficiale, costituito dal canale di bonifica denominato "Condotto via Emilia Ovest".

Il carico totale inquinante in ingresso all'impianto di trattamento è di 25 AE; la sala di somministrazione del bar/ristorante ha una superficie pari a 81 m², e genera un carico inquinante pari a 24 AE tra addetti e clienti, mentre all'attività di distribuzione carburanti è attribuibile un carico inquinante pari a 1 AE;

La depurazione dei reflui avviene attraverso un sistema di trattamento costituito da:

- Fossa imhoff di capacità circa 5,4 m³ a servizio dei servizi igienici del distributore carburanti;
- Vasca condensagrassi di capacità di 1,067 m³ per gli scarichi del locale preparazione e bar;
- Fossa imhoff di capacità circa 5,4 m³ per gli scarichi complessivi provenienti dal locale bar/ristorante;
- Pozzetto di raccordo delle due linee fognarie;
- Filtro batterico anaerobico di volume 22,67 m³ e altezza massa filtrante 1,5 m, con capacità di 34 AE;
- Impianto di depurazione ad ossidazione prolungata con sezione SBR in monoblocco con capacità di 30 AE, con volume utile di 5,4 m³ per la vasca di ossidazione, come per la vasca di sedimentazione;
- Pozzetto di ispezione finale.

Il corpo idrico recettore è il canale di bonifica "Condotto via Emilia Ovest".

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto, con un prelievo annuale pari a 200 m³/anno.

Nel medesimo sito sono presenti altri punti di scarico in corpo idrico superficiale, recapitanti nel medesimo fosso stradale:

- il punto individuato con la sigla S1 in planimetria raccoglie le acque di dilavamento del piazzale ed è gestito da altra Ditta. Non è pertanto oggetto della presente Autorizzazione;
- i punti individuati con le sigle S4, S5, S6, S7 in planimetria raccoglie le acque meteoriche provenienti dai pluviali delle coperture delle pensiline e dalle aree esterne del piazzale non soggette a sporcamiento, le quali non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005.

La planimetria di riferimento è la Tavola AS/1 denominata "Planimetria generale impianto fognario" (ultima revisione datata 24/12/2020) e acquisita al protocollo Arpae n. 1024 del 05/01/2021.

PRESCRIZIONI

1. Nella realizzazione dell'intervento, devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. Le acque meteoriche devono essere mantenute separate dalle acque reflue domestiche e non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
3. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore.
4. A monte dello scarico deve essere realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA, e indicato in modo visibile.
5. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento dell'impianto tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuarsi secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo, con frequenza almeno annuale.
6. I fanghi/grassi di risulta dagli impianti di trattamento devono essere smaltiti come rifiuti nel rispetto della normativa vigente di settore mediante conferimento a ditte autorizzate al loro smaltimento. La documentazione relativa al loro smaltimento deve essere conservata.
7. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, e tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari agli impianti ed ai punti di scarico ai sensi della normativa generale vigente, anche di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.